



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BRIZIARELLI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2019

Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 138, in materia di classificazione delle minorazioni visive e di accertamenti oculistici

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in oggetto apporta modificazioni alla legge 3 aprile 2001, n. 138, recante norme in tema di classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici.

In particolare, il disegno di legge apporta anzitutto modifiche all'articolo 1 della citata legge n. 138 del 2001, con l'obiettivo di disciplinare la quantificazione dell'ipovisione e della cecità attraverso una valutazione quantitativa del grado della disabilità visiva, effettuata mediante un indice di valutazione globale della visione (IVGV) capace di quantizzare il grado di disabilità visiva attraverso l'espressione di un coefficiente visivo residuo (CVR). Il nuovo testo dell'articolo 1 precisa, a tal proposito, che il calcolo del coefficiente visivo residuo (CVR) si effettua moltiplicando il valore dell'acuità visiva binoculare espressa in centesimi per il valore percentuale del campo visivo binoculare residuo, mentre il calcolo della percentuale di invalidità visiva si effettua sottraendo al numero 100 il valore del coefficiente visivo residuo.

Alla luce del metodo descritto, le nuove quantificazioni delle minorazioni visive seguono il seguente schema:

a) si definiscono ciechi totali coloro i quali siano colpiti da totale mancanza della percezione della luce in entrambi gli occhi o che presentino la mera percezione della luce senza riconoscimento di stimoli strutturati (CVR=0);

b) si definiscono ciechi parziali coloro i quali abbiano una percentuale di invalidità visiva compresa tra il 99,9 per cento e il 98 per cento;

c) si definiscono ipovedenti gravi coloro i quali abbiano una percentuale di invalidità visiva compresa tra il 97,9 per cento e il 94 per cento;

d) si definiscono ipovedenti medio-gravi coloro i quali abbiano una percentuale di invalidità visiva compresa tra il 93,9 per cento e l'86 per cento;

e) si definiscono ipovedenti lievi coloro i quali abbiano una percentuale di invalidità visiva compresa tra l'85,9 per cento e il 72 per cento.

Il presente disegno di legge contiene altresì disposizioni in materia di *iter* per la valutazione della disabilità visiva, attraverso un doppio esame affidato a due distinte commissioni.

In primo luogo, si prevede che sia effettuata una prima valutazione da parte della commissione di prima istanza, composta da un medico oculista, tenuto ad effettuare una valutazione delle capacità visive attraverso l'impiego di uno strumento digitale progettato per il riconoscimento e la classificazione del grado di disabilità visiva, e da un medico legale, tenuto a contestualizzare le valutazioni visive effettuate dal medico oculista nell'ambito dell'invalidità totale. Una seconda valutazione è poi effettuata da un'altra commissione operante presso la sede INPS provinciale competente per il territorio, qualora il medico oculista operante presso la commissione di prima istanza abbia riscontrato una incongruità tra l'esame obiettivo e la risposta soggettiva espressa attraverso l'utilizzo dello specifico strumento digitale. In tal caso, il candidato è sottoposto ad una ulteriore valutazione da parte di un medico oculista mediante l'impiego del-

l'apposito strumento digitale integrato con indagini strumentali specifiche al fine di valutare la congruità tra le risposte soggettive e il quadro obiettivo presentato dall'istante.

Si stabilisce che l'accesso alla commissione di prima istanza sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una certificazione da parte di un medico oculista valida ai fini medico-legali.

In secondo luogo, per monitorare da remoto i risultati delle valutazioni espresse dalle singole commissioni operanti ed evidenziare in tempo reale una eventuale ed evidente discrepanza statistica rispetto alla media di tutte le altre valutazioni realizzate, il disegno di legge prevede la costituzione di una rete di connessione tra tutti gli strumenti digitali in uso presso i vari centri di valutazione operanti sul territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 138, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - (*Campo di applicazione*) - 1.
La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare la quantificazione dell'ipovisione e della cecità, attraverso una valutazione quantitativa del grado della disabilità visiva, effettuata mediante un indice di valutazione globale della visione (IVGV) capace di quantizzare il grado di disabilità visiva attraverso l'espressione di un coefficiente visivo residuo (CVR). Il calcolo del coefficiente visivo residuo (CVR) si effettua moltiplicando il valore dell'acuità visiva binoculare espressa in centesimi per il valore percentuale del campo visivo binoculare residuo. Il calcolo della percentuale di invalidità visiva si effettua sottraendo al numero 100 il valore del coefficiente visivo residuo, così come calcolato ai sensi del presente comma. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale ».

2. L'articolo 2 della legge 3 aprile 2001, n. 138, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Definizione di ciechi totali*) -
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della percezione della luce in entrambi gli occhi;

b) coloro che presentano mera percezione della luce senza riconoscimento di stimoli strutturati (CVR=0) ».

3. L'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 138, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (*Definizione di ciechi parziali*) - 1. Si definiscono ciechi parziali coloro che hanno una percentuale di invalidità visiva compresa tra il 99,9 per cento e il 98 per cento ».

4. L'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (*Definizione di ipovedenti gravi*) - 1. Si definiscono ipovedenti gravi coloro che hanno una percentuale di invalidità visiva compresa tra il 97,9 per cento e il 94 per cento ».

5. L'articolo 5 della legge 3 aprile 2001, n. 138, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - (*Definizione di ipovedenti medio-gravi*) - 1. Si definiscono ipovedenti medio-gravi coloro che hanno una percentuale di invalidità visiva compresa tra il 93,9 per cento e l'86 per cento ».

6. L'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Definizione di ipovedenti lievi*) - 1. Si definiscono ipovedenti lievi coloro che hanno una percentuale di invalidità visiva compresa tra l'85,9 per cento e il 72 per cento ».

7. Alla legge 3 aprile 2001, n. 138, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (*Iter accertativo*) - 1. L'iter di accertamento della disabilità visiva, per le finalità di cui alla presente legge, consta di due distinte valutazioni. Una prima valutazione è effettuata da commissioni di prima istanza, operanti presso le aziende sa-

nitare locali, composte da: *a*) un medico oculista che, oltre ad una valutazione dello stato obiettivo oculare, effettua una valutazione delle capacità visive attraverso l'impiego di uno strumento digitale progettato per il riconoscimento e la classificazione del grado di disabilità visiva; *b*) un medico legale che contestualizza le valutazioni visive effettuate dal medico oculista nell'ambito dell'invalidità totale. Al fine di razionalizzare ed accelerare l'iter valutativo, l'accesso alla commissione di prima istanza è consentito esclusivamente ai soggetti che siano in possesso di una certificazione da parte di un medico oculista valida ai fini medico-legali. Una seconda valutazione è effettuata da commissioni, composte da un medico oculista, un medico legale e un rappresentante della categoria dei ciechi o ipovedenti, operanti presso la sede INPS provinciale competente per il territorio, qualora il medico oculista operante presso la commissione di prima istanza abbia riscontrato una incongruità tra l'esame obiettivo e la risposta soggettiva espressa attraverso l'utilizzo dello specifico strumento digitale. In tal caso, il candidato è sottoposto ad una ulteriore valutazione da parte di un medico oculista mediante l'impiego dell'apposito strumento digitale integrato con indagini strumentali specifiche al fine di valutare la congruità tra le risposte soggettive e il quadro obiettivo presentato dall'istante.

2. Al fine di monitorare da remoto i risultati delle valutazioni espresse dalle singole commissioni operanti nonché evidenziare in tempo reale una eventuale ed evidente discrepanza statistica rispetto alla media di tutte le altre valutazioni realizzate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la costituzione di una rete di connessione tra tutti gli stru-

menti digitali in uso presso i vari centri di valutazione operanti sul territorio nazionale ».

8. Il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 138, introdotto dal comma 7 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00